

proroga dei termini per i benefici concessi dalla legge regionale n. 11 del 1954), per l'accertamento dell'avvenuta prescrizione di tale pretesa fiscale deve aversi riguardo alla sussistenza o meno di atti ingiuntivi dell'Amministrazione in riferimento al termine all'uopo fissato dalle disposizioni vigenti all'epoca d'insorgenza della pretesa fiscale (nella specie, sette anni, vertendosi in tema di imposta di registro a seguito di decadenza dalle agevolazioni tributarie concesse dall'art. 6 legge regionale siciliana 28 aprile 1954, n. 11).

Cass., Sez. I, 21 febbraio 1980, n. 1249 - Mass. Foro it., 1980, 238.

29. - Procedimento - Ricorso alla Commissione Centrale - Esaurisce il potere d'impugnazione - Ritiro del ricorso e riproposizione alla Corte d'appello - Inammissibilità.

Con la presentazione del ricorso alla Commissione centrale il ricorrente consuma automaticamente e necessariamente all'atto della presentazione stessa, il potere d'impugnazione e la correlativa scelta posta dall'art. 40 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636.

Pertanto non è consentito al ricorrente adire la Corte d'appello dopo avere presentato ricorso alla Commissione centrale, a nulla rilevando il previo ritiro di tale ricorso chiesto fuori di ogni norma procedurale.

Cass., Sez. I, 2 luglio 1980, n. 4189 - Boll. trib. inf., 1981, 138.

IV. - ESECUZIONE E RISCOSSIONE

30. - Riscossione delle imposte e delle entrate patrimoniali dello Stato ed esattore - Ingiunzione fiscale - Opposizione - Poteri dell'Amministrazione creditrice.

Registro - Convenzioni enunciate in sentenza - Tassazione - Condizioni.

L'opposizione ad ingiunzione fiscale in materia di imposte indirette — posta nella vigenza dell'abrogato contenzioso tributario — dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il contribuente assume la veste formale e sostanziale di attore e l'amministrazione creditrice quella di parte convenuta, alla quale spettano, pertanto, tutti i poteri processuali ricollegati a tale posizione, compreso quello di proporre domande riconvenzionali riflettenti il medesimo rapporto di imposta in contestazione: all'uopo può dedurre un diverso titolo giustificativo della pretesa e correggere o integrare l'originaria imposizione, chiedendo il pagamento delle maggiori somme dovute per imposta suppletiva o complementare in dipendenza di una diversa qualificazione giuridica dell'atto registrato ovvero di negozi inizialmente non individuati; né sotto il profilo della giurisdizione, vi sono ostacoli a che il giudice ordinario conosca della nuova *causa petendi*, in quanto è la stessa Amministrazione che, nel legittimo esercizio del potere-dovere di controllo della dipendenza dell'atto di imposizione alla legge, modifica l'originaria pretesa e, rinunciando (come le è consentito) a valersi dei mezzi di autotutela, chiede direttamente la verifica giurisdizionale di questo suo operato, nei limiti in cui la domanda riconvenzionale concerna pretese involgenti questioni di diritto o di estimazione complessa.

La tassazione delle convenzioni enunciate in una sentenza, o in un provvedimento giurisdizionale equipollente, e non sottoposte a registrazione è legata al duplice presupposto che la convenzione sia stata dedotta da una delle parti come ragione giustificativa delle proprie richieste, e che di essa il giudice abbia tenuto conto in sentenza ai fini dell'accoglimento o del rigetto delle richieste